

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER
GLI AFFARI DEL PERSONALE

Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi

Prot. n. M/2413

Roma, 20 agosto 1997

OGGETTO: Perdita di possesso di veicoli a motore. Cancellazione dai registri automobilistici. Quesito.

Con la circolare n. 204/E del 9 dicembre 1994 il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio avviso in ordine alla disciplina applicabile agli effetti tributari, nella fattispecie della mancata annotazione nei pubblici registri automobilistici della perdita di possesso del veicolo da parte del titolare. Ciò in relazione al fatto che l'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982 collega la cessazione dell'obbligo di corresponsione delle tasse automobilistiche, oltre che alla cancellazione del veicolo dal PRA, alla annotazione nello stesso registro di taluni eventi comportanti la perdita del possesso dello stesso veicolo. L'ammissibilità della procedura di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per comprovare l'evento tende evidentemente a superare la situazione che si determinerebbe altrimenti (perpetuazione irreversibile dell'obbligazione tributaria) nel caso - esplicitamente preso in considerazione dal Ministero delle Finanze - in cui l'interessato non fosse più in possesso della documentazione necessaria a comprovare l'evento.

Pertanto, la sfera di rilevanza delle disposizioni impartite dal Ministero delle Finanze è limitata all'ambito strettamente tributario, circoscritto dalla sfera di incidenza del richiamato decreto legge n. 953/1982, rispetto alla quale diverso è il problema dell'ambito di estensione del principio di solidarietà posto a carico del proprietario del veicolo (e di altre categorie di soggetti) per il pagamento delle somme

dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni da altri commesse in relazione alla circolazione del veicolo stesso.

Detto principio trova la sua specifica disciplina nell'art. 196 del c.d.s., a norma del quale la solidarietà a carico del proprietario del veicolo viene meno qualora egli provi che "la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".

Da ciò consegue che, da punto di vista formale, qualora l'organo accertatore in applicazione del richiamato art. 196 c.d.s. abbia provveduto a notificare il verbale di rilevazione dell'illecito al proprietario risultante dal PRA, grava su quest'ultimo l'onere di dedurre la circostanza della avvenuta circolazione del veicolo contro la sua volontà, anche attraverso il mero richiamo alla annotazione sul PRA della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla precorsa perdita del possesso, la cui corrispondenza e veridicità, ovviamente, può formare oggetto di accertamenti, da parte dell'organo accertatore, alla stregua di qualsiasi altra circostanza deducibile, a titolo di esimente, ai sensi dell'art. 196 c.d.s.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Balsamo)